



CORTE DEI CONTI

Sezione Controllo per la Calabria
CATANZARO

Al Presidente del Consiglio comunale di
TORTORA

Oggetto : Invio Delibera n. 131 /2020

Si trasmette la delibera di cui all'oggetto adottata da questa Sezione di controllo.

Il Direttore della Segreteria
Dr.ssa Elena Russo



CORTE DEI CONTI

E

COMUNE DI TORTORA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0007731/2020 del 11/06/2020

Firmatario: Cdc - Registro Informativo



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr. Vincenzo LO PRESTI	Presidente,
Dr.ssa Ida CONTINO	Consigliere
Dr. Francesco Antonio MUSOLINO	Consigliere, Relatore
Dr.ssa Stefania Anna DORIGO	Referendario
Dr Bruno LOMAZZI	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione n. 131/2020

VISTO l'art. 100, c. 2, della Costituzione;

VISTO il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 giugno 2003 n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 1, c. 166, della Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006) che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle



Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTO l'art. 6 del D.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011;

VISTO l'art. 148-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012, S.O. n. 206);

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/SEZAUT/2016/INPR adottata nell'adunanza del 30 maggio 2016, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2015;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 6/SEZAUT/2017/INPR adottata nell'adunanza del 5 aprile 2017, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 16/SEZAUT/2018/INPR adottata nell'adunanza del 30 luglio 2018, con cui sono state approvate le linee-guida per la redazione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

VISTA la nota n. 1199 del 4/02/2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di TORTORA (CS)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del biennio 2015-2016;

Vista la nota n. 2954 dell'8/3/2019 (prot. Corte dei Conti n.2244 dell'8/4/2019) con la quale il Sindaco e l'Organo di revisione hanno fornito i chiarimenti richiesti nella sopra citata richiesta istruttoria;

VISTA la nota n. 2614 del 10/04/2019, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto al **Comune di TORTORA (CS)** di fornire informazioni sulla gestione finanziaria del triennio 2015, 2016 e 2017;

VISTA la nota prot. n. 5409 del 10.05.2019 (prot. Corte dei conti n. 3384 del 14.05.2019) con la quale, congiuntamente, il Sindaco, l'Organo di revisione e il Responsabile del Servizio Finanziario hanno fornito i chiarimenti richiesti nella sopra citata richiesta istruttoria;



VISTA l'ordinanza n. 10/2020 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO, nella camera di consiglio del 2020, il relatore, Consigliere Francesco Antonio MUSOLINO;

FATTO

Con nota n. 1199 del 04/02/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di TORTORA (CS), il magistrato istruttore comunicava l'avvio dell'attività di controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente negli esercizi 2015/2016, con una valutazione preliminare delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui di cui al D.Lgs. n. 118/2011, e chiedeva di fornire informazioni a supporto e integrazione dell'attività istruttoria;

Tali richieste sono state successivamente ribadite e incluse nella nota n. 2614 del 10/04/2019, indirizzata al Sindaco e all'Organo di Revisione del **Comune di TORTORA (CS)**, con la quale il magistrato istruttore ha chiesto all'Ente di fornire informazioni a supporto dell'analisi sui questionari relativi alla gestione finanziaria del triennio 2015-2017 ed in particolare sui seguenti aspetti:

- 1) eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali;
- 2) trasmissione dei dati contabili alla banca dati BDAP;
- 3) operazione di riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015;
- 4) gestione di cassa;
- 5) risultato di amministrazione e sua composizione (triennio 2015-2017);
- 6) evoluzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- 7) gestione dei residui;
- 8) situazione debitoria, anche nei confronti della Regione Calabria;
- 9) recupero dell'evasione tributaria;
- 10) grado di attendibilità delle previsioni d'entrata finali.

Allo scopo di facilitare le analisi della Sezione in merito ai profili citati, è stato anche chiesto all'Ente di compilare alcune tabelle.

Il Sindaco, l'Organo di revisione e il Responsabile del Servizio Finanziario con note n. 2954 dell'8.3.2019 e n. 5409 del 10.5.2019 hanno fornito i chiarimenti richiesti,

che verranno esaminati nel prosieguo della presente delibera, ed hanno provveduto alla compilazione delle tabelle predisposte dalla Sezione.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, l'inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, della Costituzione nonché la violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave (ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti).

L'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d. l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che *"qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*. Qualora invece gli esiti non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, la Corte segnala agli Enti le irregolarità contabili, anche se non "gravi", poiché sintomi di precarietà che, in prospettiva - soprattutto se accompagnate e potenziate



da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali - possono comportare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

Inoltre, l'art. 6, c. 2, del D.lgs. n. 149/2011 dispone che, *"qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro trenta giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 267/2000"*.

L'evoluzione del quadro normativo, per come sopra delineato, è stata oggetto di disamina anche da parte della Corte costituzionale che, a proposito dell'art. 148 bis del Tuel, ha avuto modo di affermare: *"I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti - previsti a partire dalla emanazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006) e poi trasfusi nell'art. 148-bis del TUEL - hanno assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari"* (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013). Le "specifiche pronunce di accertamento" delle Sezioni di controllo in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili,

sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile e, in ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, ha lo scopo di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità sarà valutata dalla Sezione nell'ambito del successivo controllo.

Le misure correttive devono auspicabilmente coinvolgere, soprattutto qualora riguardino più aspetti della gestione amministrativo-contabile, l'ampia platea dei soggetti interessati (Giunta e Consiglio comunali, responsabile del servizio finanziario, responsabili dei settori, organo di revisione economico-finanziario) mediante atti e/o provvedimenti vincolanti, da adottarsi secondo le rispettive competenze, non potendo essere considerate idonee le mere dichiarazioni di intenti non supportate da atti che abbiano qualche effetto nell'ordinamento giuridico.

Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, dei contenuti della deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve essere informato il Consiglio comunale.

2. Oggetto del controllo e metodologia di esame applicata dalla Sezione.

La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 3/2019/INPR ha evidenziato che i controlli della Corte dei conti devono assicurare il confronto tra i parametri normativi e i risultati contabili in una prospettiva "dinamica", in modo tale che l'attività di controllo sia sempre finalizzata alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte Costituzionale, sentenza n. 198/2012). Ad integrazione dei tradizionali controlli di legittimità-regolarità, dunque, l'attività di controllo delle Sezioni regionali deve essere in grado di rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati non solo le gravi irregolarità eventualmente riscontrate, ma anche l'effettiva situazione finanziaria che ne discende, in modo che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni correttive che ritengano più appropriate.



A tal fine, la predetta deliberazione raccomanda alle Sezioni territoriali di avvicinare le analisi sui documenti di bilancio all'esercizio finanziario più prossimo a quello in corso di gestione, in modo da collegare, nella migliore misura possibile, gli effetti delle pronunce delle Sezioni regionali alla formalizzazione delle decisioni di programmazione/rendicontazione/correzione di competenza dell'ente ed ampliare il concreto margine d'azione di queste ultime.

La Sezione delle Autonomie evidenzia che, a tal fine, potranno essere impiegate *“metodologie di controllo che riducano quanto più possibile il disallineamento temporale tra l'esercizio in corso di gestione e le verifiche operate dalle Sezioni regionali di controllo. In questa prospettiva, ad esempio, potranno essere esaminate congiuntamente più annualità, a partire dall'ultimo rendiconto disponibile, qualora non sia stato possibile, per gli esercizi precedenti, portare a completamento l'esame dei documenti contabili di tutti gli enti territoriali di competenza di una Sezione regionale di controllo. Siffatta modalità consente di eliminare il divario temporale di cui si è fatto cenno e di avvicinare le analisi all'attualità nel quadro del ciclo di bilancio (previsione-rendiconto-previsione) e in conformità ai principi contabili e alla giurisprudenza della Corte costituzionale in precedenza richiamati”* (cfr. deliberazione n. 3/SEZAUT/2019/INPR).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alle indicazioni della Sezione delle Autonomie, questa Sezione procederà ad effettuare contestualmente, con la presente deliberazione, **l'analisi dei rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017**; onde snellire la fase di controllo senza svuotarla di significatività, l'esame condotto verrà incentrato sui principali aspetti del bilancio, oggetto dei chiarimenti richiesti con la nota istruttoria n. 2614 del 10/04/2019, che è stata predisposta a supporto dei questionari trasmessi dall'Ente.

Di seguito si espongono le risultanze dell'analisi svolta, che ha evidenziato, per gli esercizi 2015-2017, alcuni profili di criticità e di debolezza.

I. NOTE PRELIMINARI.

Con la nota istruttoria n. 2614 del 10/04/2019 (punti nn. 1 e 2) la Sezione richiedeva al Comune di TORTORA (CS) di fornire ragguagli sull'eventuale presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali che non fossero già state segnalate sui questionari 2015, 2016 e 2017 e se avesse provveduto all'invio dei dati contabili 2016 e 2017 alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP).

Nella nota di risposta sopra citata, l'Ente dichiara:

- "non sono state rilevate irregolarità o gravi anomalie gestionali negli esercizi 2015, 2016 e 2017";
- "i dati contabili dell'esercizio 2016 e 2017 sono stati inviati alla Banca Dati della Pubblica Amministrazione (BDAP)."

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI DI CUI AL D. LGS. 118/2011.

L'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevedeva che gli enti locali, con delibera di Giunta, previo parere dell'Organo di revisione economico-finanziario, effettuassero, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, il riaccertamento straordinario dei residui.

Il riaccertamento straordinario dei residui "è l'operazione diretta ad adeguare al principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata lo stock dei residui attivi e passivi risultanti nei bilanci degli enti al 1° gennaio 2015 e rappresenta un passaggio fondamentale nell'attuazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (Sez. Autonomie n.31/SEZAUT/2016).

L'eventuale "extradeficit" derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario poteva essere ripianato dall'Ente, con delibera di Consiglio Comunale, in un arco temporale non superiore a 30 anni, secondo le modalità previste dal D.M. 2 aprile 2015.

La Sezione, nella nota istruttoria n. 2614/2019 (punto n. 3), ha chiesto all'Ente di trasmettere la delibera sul riaccertamento straordinario dei residui di cui al D. Lgs. 118/2011 (completa degli allegati 5/1 e 5/2).

L'Ente ha riscontrato la richiesta ed ha dichiarato che: "la Delibera (e relativi allegati) del riaccertamento straordinario è stata trasmessa con PEC prot. 6907 del 01/07/2015 e PEC prot. 8540 del 07/08/2015, con prot. 6131 del 24/05/2018".

Agli atti è stata riscontrata la nota di trasmissione via Pec n. 6131 del 24/05/2018 con allegati:

- deliberazione di giunta comunale n. 74 del 10.6.2015 con oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D. L.gs. n. 118/2011"



- deliberazione di giunta comunale n. 108 del 29.7.2015 con oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011. Rideterminazione disavanzo";
- deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30.7.2015 con oggetto "Modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui".

Da quanto esposto nella sopra citata deliberazione di giunta comunale n. 74/2015 è possibile desumere che:

- alla data del 31/12/2014 emergeva un avanzo di amministrazione pari ad € 1.405.477,22;
- in sede di riaccertamento straordinario l'Ente ha cancellato, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui attivi per € 360.314,53 e cancellato/re-imputato residui attivi di parte corrente per € 50.492,52, re-isritti nell'esercizio 2015;
- l'Ente ha cancellato definitivamente residui passivi per € 2.683.545,55 e ne ha eliminati e re-imputati € 808.643,30 di parte corrente e € 3.100.909,63 di parte capitale, re-isritti negli esercizi 2015, 2016;
- è stato determinato un FPV di € 3.859.060,41 di cui € 758.150,78 di parte corrente e € 3.100.909,63 di parte capitale;
- il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, in seguito al riaccertamento straordinario, è risultato pari a € 3.728.708,24;
- il "totale parte disponibile" dell'avanzo di amministrazione assomma a - € 683.651,76 tenuto conto delle quote accantonate (FCDE di € 1.851.234,85; Fondo rischi soccombenza € 472.619,98; Fondo indennità fine mandato € 13.680,81;), delle quote vincolate (Vincoli derivanti da leggi e principi contabili € 0,00; vincoli derivanti da trasferimenti € 1.411.229,97; vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 359.008,68; vincoli FAL per d.l. 35/2013 € 105.338,38; vincoli per FAL d.l. 66/2014 € 114.264,86; altri vincoli € 1.336,82; quote destinate agli investimenti € 83.653,68.

L'Ente, successivamente, con la deliberazione di giunta comunale n. 108 del 29.07/2015, sopra citata, ha effettuato una rettifica della deliberazione n. 74/2015

rideterminando il disavanzo emerso dal riaccertamento straordinario. In tal senso, si è avvalso della facoltà, prevista dall'art. 2, comma 6, del d.l. n. 78/2015, di utilizzare il FAL per finanziare il FCDE. Sostanzialmente, l'Ente ha diminuito l'importo del FCDE, che era pari a € 1.851.234,85, dell'importo di anticipazione di liquidità accantonata la 31/12/2014 pari a € 105.338,38, rideterminandolo in € 1.745.901,47, per cui l'importo del maggior disavanzo al rigo n) del modello 5/2 "Totale parte disponibile" che era di -€ 683.651,76 viene rideterminato in -€ 578.318,38.

Con la successiva deliberazione di consiglio comunale n. 20 del 30.7.2015, sopra citata, l'Ente stabilisce di ripianare il suddetto disavanzo rideterminato in € 578.318,38 in n. 30 rate annuali di € 19.277,28 ciascuna.

Osservazioni conclusive: per quanto sopra esposto all'esito del riaccertamento straordinario, risulta: la cancellazione definitiva di residui attivi per € 360.314,53; la re-imputazione di una quota di residui attivi di parte corrente per € 50.492,52; la cancellazione definitiva di passivi per € 2.683.545,55; la re-imputazione di una consistente quota di residui passivi di parte corrente pari a € 808.643,30 e di parte capitale pari a € 3.100.909,63. Inoltre, viene costituito un FPV di € 3.859.060,41 di cui € 758.150,78 di parte corrente e € 3.100.909,63 di parte capitale. Il risultato di amministrazione all'1/1/2015 è pari a € 3.728.708,24 e, tenuto conto delle quote accantonate e vincolate, la determinazione di un "Totale parte disponibile" pari a -€ 578.318,38.

Buona parte dei residui mantenuti e re-imputati risulta poi definitivamente cancellata nei rendiconti degli anni successivi. Sul punto, si osserva che le nuove regole contabili impongono di rappresentare le poste creditorie e debitorie secondo esigibilità e quindi non consentono, ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta, di re-imputare i residui attivi e passivi mediante un mero "riporto" delle poste di anno in anno. Nel caso del Comune di TORTORA, pur essendo dubbio - alla luce delle consistenti eliminazioni effettuate dopo il "riaccertamento straordinario" - che i residui oggetto di re-imputazione fossero effettivamente sussistenti e siano stati scadenzati secondo le regole della competenza finanziaria potenziata, il fatto che l'Ente abbia provveduto *ex post* alla eliminazione delle predette partite residuali senza che ciò abbia portato a vantaggi sotto il profilo di eventuali disavanzi da recuperare (non è infatti stata sfruttata la possibilità di far emergere un "maggior



disavanzo” da ripianare secondo il più favorevole regime trentennale di cui al D.M. (2 aprile 2015) consente di ritenere di non grave portata l’irregolarità emersa dalla Sezione, infatti, condivide l’orientamento secondo cui improprie cancellazioni o imputazioni dei residui in sede straordinaria meritano di essere considerate gravi irregolarità solo nei casi in cui risultino connotate da concreta offensività (Cfr., sul punto, SRC Lazio, deliberazione n. 103/2016/DORG; SRC Campania, n. 332/2016/PRSP).

Ciò posto, è necessario che l’Ente, dei residui cancellati e re-imputati e per quelli mantenuti in sede di riaccertamento straordinario comunichi, analiticamente gli incassi e i pagamenti rispettivamente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e le successive re-imputazioni.

Si evidenzia che l’Ente, nell’effettuare le procedure di riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011, viola il punto 9.3 del principio contabile All. 4/2 applicato alla contabilità finanziaria il quale prevede che *“Al fine di evitare comportamenti opportunistici, non è possibile effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attraverso successive deliberazioni”*.

Ancora, si rileva, anche, che alla determinazione del suddetto avanzo disponibile all’1/1/2015 ha contribuito in maniera considerevole l’importo accantonato al FCDE, il quale, a parere di questa Sezione, visti i consistenti importi, peraltro in notevole crescita, dei residui conservati e considerati e, le insufficienti e insoddisfacenti percentuali di riscossione degli stessi, appare notevolmente sottostimato, compromettendo l’attendibilità del risultato di amministrazione anche negli esercizi futuri. Pertanto, è necessario che l’Ente fornisca chiarimenti in merito e fornisca spiegazioni di maggior dettaglio.

Inoltre, si rileva che l’Ente ha utilizzato il FAL per finanziare il FCDE avvalendosi della facoltà prevista dell’art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015.

Orbene, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del predetto art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/2015, nonché dell’art. 1, comma 814, della legge di stabilità per il 2018, evidenziando gli effetti distorsivi prodotti dalla mancata esposizione separata degli accantonamenti per FAL e FCDE, e prevedendo, altresì, che gli enti che abbiano applicato le disposizioni normative ora travolte da giudizio di incostituzionalità,

debbano avviare il necessario risanamento nei termini di legge, è necessario che l'Ente proceda a rideterminare l'extradeficit all'1/1/2015 dando separata evidenza al FAL e al FCDE. Va da sé che l'extradeficit ri-quantificato costituirà il target per le valutazioni di cui all'art. 4 D.M. 2 aprile 2015, in ordine al ritmo di recupero del disavanzo, cosicché possa - come ricorda la Corte costituzionale - realizzarsi una situazione di graduale rimozione delle patologie contabili nel rispetto della normativa sui ritmi di recupero delle varie specie di disavanzo. Infatti, evidenzia il Giudice delle leggi che: *“per le sole operazioni di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3, comma 16, del d.lgs. n. 118 del 2011... il disavanzo di amministrazione correttamente rideterminato al 1° gennaio 2015 attraverso il riaccertamento straordinario dei residui potrà essere ripianato... fino al limite dei trenta esercizi... mentre per i deficit ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, saranno applicate le norme vigenti nel corso dell'esercizio in cui tale ulteriore deficit è maturato”* (Corte cost., sentenza 28 gennaio 2020 n. 4).

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA

L'analisi dei flussi di cassa si rivela, per più aspetti, elemento essenziale nell'ambito dei controlli di legalità finanziaria intestati alla Corte dei conti.

Come evidenziato dalla Corte Costituzionale, *“I saldi attivi di cassa... non sono di per sé sintomatici di sana e virtuosa amministrazione in quanto legati ad una serie di variabili negative, tra le quali spicca la possibile esistenza di debiti sommersi in grado di dissimulare la reale situazione economico-finanziaria”* (sentenza n. 101 del 2018). È altrettanto vero, però, che una situazione di deficit di cassa è uno dei principali indicatori di squilibrio finanziario di cui devono essere analizzate le cause e al quale devono essere trovati gli opportuni rimedi, così da ripristinare regolari flussi che consentano all'ente di far fronte agli obblighi di pagamento con tempestività e nel rispetto della normativa europea. L'equilibrio di cassa è, del resto, riconosciuto come condizione necessaria alla salute finanziaria degli enti locali dall'art. 162, comma 6, D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui: *“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo”*. Inoltre, l'art. 183, comma 8 T.U.E.L., pur senza adottare un *“bilancio di cassa”*, impone che, al momento dell'assunzione di un impegno di spesa, sia accertata



la compatibilità dei conseguenti pagamenti con gli stanziamenti di bilancio a pena di responsabilità amministrativo-contabile e disciplinare.

Per i motivi sopra esposti, le linee guida dettate dalla Sezione delle Autonomie nell'analisi dei "questionari" sui rendiconti finanziari, a partire dal 2016, annettono estrema importanza alla verifica degli equilibri di cassa, all'analisi della composizione quali-quantitativa della cassa degli enti locali, all'utilizzo delle anticipazioni di liquidità e delle entrate vincolate; questi dati sono di regola studiati osservando il loro *trend* evolutivo in un orizzonte triennale (cfr. deliberazioni n. 6/2017/INPR e 16/2018/INPR).

La cassa riflette le risorse che l'Ente può immediatamente spendere, per dare corso ai pagamenti dovuti. È composta da fondi liberi e fondi vincolati, questi ultimi alimentati da entrate che hanno un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti (indebitamento). La vera disponibilità di cassa - quella che esprime il *surplus* di risorse utilizzabili dall'Ente per la propria spesa - è data dai fondi liberi; i fondi vincolati possono infatti essere utilizzati, in termini di cassa, per affrontare spese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 T.U.E.L. (pari, ai sensi dell'art. 1, c. 43, L. 232/2016, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno precedente). I fondi vincolati così utilizzati, poiché sopperiscono ad una temporanea difficoltà nei pagamenti venendo impiegati per finalità di pagamento non corrispondenti al vincolo che sugli stessi grava, devono essere tempestivamente ricostituiti, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione (art. 195, comma 3, T.U.E.L.).

Gli enti locali possono sopperire ad una temporanea crisi di liquidità anche mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, sempre nei limiti di cui all'art. 222 T.U.E.L. Il ricorso all'utilizzo di tali entrate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria: infatti, il limite fissato dall'art. 222 T.U.E.L. è complessivo e, pertanto, se l'ente sta utilizzando anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'articolo 222 del T.U.E.L. non potrà contemporaneamente utilizzare entrate a destinazione vincolata per finanziare la spesa corrente e viceversa.

Come già detto, tanto il ricorso a fondi vincolati per sostenere spese correnti quanto l'utilizzo di anticipazioni di tesoreria deve essere limitato ad esigenze di

liquidità temporanee, tese a "porre rimedio ad eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa" (C. Cost. n. 188/2014). L'utilizzo continuativo di tali istituti, oltre a essere sintomo di una crisi di liquidità strutturale che può celare gravi problemi di equilibrio finanziario, finisce per costituire una forma di indebitamento di fatto, come tale contraria all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Ciò posto, nella fattispecie, allo scopo di analizzare la composizione e l'evoluzione del fondo cassa del Comune di TORTORA, nel triennio 2015-2017, con la nota istruttoria del 10/04/2019 n. 2614, è stato chiesto all'Ente

- di illustrare, anche attraverso la compilazione di specifiche tabelle, la situazione della propria cassa a fine di ciascun esercizio,
- di fornire ragguagli circa l'eventuale utilizzo di fondi vincolati e la loro ricostituzione al 31/12 di ogni anno;
- di dare notizia dell'eventuale utilizzo delle anticipazioni di tesoreria e la loro restituzione a fine anno;
- se fossero intervenute nel triennio procedure esecutive/pignoramenti.

Infine, sono state chieste notizie in merito all'eventuale ricorso alle anticipazioni di liquidità ai sensi del D.L. 35/2013 e s.m.i.

Il Comune ha trasmesso le seguenti tabelle, compilate sui modelli di cui sub 4c), 4d), 4e) e 4g) da pag. 2 a 4 della richiesta istruttoria.

EVOLUZIONE COMPOSIZIONE FONDO CASSA				
	2014	2015	2016	2017
Fondo cassa al 31/12, di cui	1.002.925,55	623.824,52	267.720,55	-
Fondi liberi	14.660,90	456.695,31	89.003,83	314.896,01
Fondi vincolati	988.264,65	167.129,21	356.724,38	314.896,01

UTILIZZO FONDI VINCOLATI				
	2014	2015	2016	2017
Fondi a destinazione vincolata utilizzati in termini di cassa per spese correnti		4.061.140,68	1.533.150,83	2.657.195,91
Stock fondi a destinazione vincolata utilizzati per cassa non ricostituiti al 31/12		-	89.003,83	314.896,01

UTILIZZO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
	2014	2015	2016	2017
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del Tuel	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Stok anticipazione di cassa non rimborsata al 31/12				226.780,84
Importo delle somme maturate a titolo di interessi al 31/12				543,65



ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA'						
Anticipazione	Importo erogato	Debiti che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità alla data del	Pagamenti effettuati	Importi restituiti per estinzione anticipata	Debiti rimasti da estinguere alla data del 31/12	Note
D.L. n. 35/2013 tranche 1 ^a	111.180,00	111.180,00	111.180,00	-	-	Era stato richiesto l'importo di 222.360,00 ma poiché nelle more dell'erogazione della seconda tranche del 50% è stata conseguita la necessaria liquidità, per far fronte alle esigenze dei creditori si è provveduto al pagamento con fondi propri, rinunciando al 50% dell'AdL
D.L. n. 35/2013 tranche 2 ^a	-	111.180,00	111.180,00	-	-	
D.L. n. 102/2013	83.171,74	-	83.171,74	-	-	L'importo indicato si riferisce alla somma attribuita quale "anticipo di liquidità" (senza vincolo di destinazione) all'Ente a titolo di acconto su quanto spettante per il Fondo di Solidarietà 2013
D.L. n. 66/2014 art. 31						
D.L. n. 66/2014 art. 32	114.261,86	114.261,86	114.261,86	-	-	
D.L. n. 78/2015 art. 8, comma 6	532.809,27	329.760,79	329.760,79	203.048,48	-	L'AdL era stata inizialmente richiesta per 532.809,27 ma, per sopraggiunte valutazioni di opportunità in merito alla contestabilità di somme richieste in pagamento, è stata utilizzata soltanto per 329.760,79 e la differenza è stata restituita il prima possibile (30/05/16)
Totali	841.422,87	666.382,65	749.554,39	203.048,48		

Quindi, l'Ente:

- trasmette le determinazioni n. 102/2015 e 620/2015, relative alla cassa vincolata al 01/01/2015 (31/12/2014);
- trasmette i verbali del Revisore, relative alle verifiche di cassa al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017;
- in merito all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria fa rilevare che "a causa della tempistica di riversamento delle somme incassate dall'Agenzia delle Entrate e dei giorni festivi del mese di dicembre 2017, € 295.145,45 risultavano pervenute in Banca d'Italia 29/12/2017 ma poi accreditate all'Ente presso la Tesoreria solo in data (valuta) 02/01/2018, non consentendo in tal modo il rimborso totale entro fine anno dell'anticipazione di Tesoreria utilizzata nel 2017";
- precisa che con riferimento al periodo 2014-2017 non sono intervenute procedure esecutive/pignoramenti;

Tutto ciò posto, dall'analisi dei dati forniti, da quelli in atti e da quelli rilevati dal sito Finanza Locale e dal Siope, emergono delle criticità che vengono di seguito esplicitate.

Osservazioni conclusive:

- si rileva la violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in quanto l'Ente non ha provveduto a determinare la giacenza di fondi vincolati nel fondo cassa all'1/1/2016 e all'1/1/2017;

- riguardo alla giacenza dei fondi vincolati nel fondo cassa, si evidenziano le seguenti discrepanze:
 - la prima riguarda i dati comunicati dall'Ente nella tabella "Evoluzione composizione fondo cassa", che sono diversi da quelli indicati nella tabella "Utilizzo fondi vincolati"
 - la seconda riguarda di dati comunicati dall'Ente nelle sopra descritte tabelle e i dati riportati dall'Organo di revisore nella relazione al rendiconto 2014 e nei verbali della verifica di cassa al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, dove si rilevano, rispettivamente, i seguenti importi: 2004: € 1.068.132,59; 2015: € 456.695,31; 2016: € 356.724,38; 2017: € 314.896,01.
 - la terza emerge dall'analisi dalla differenza tra i residui attivi dei titoli IV e V, i residui passivi del titolo II, quella tra gli incassi e i pagamenti dei medesimi titoli, per gli anni indicati, in base a cui i fondi vincolati dovrebbero essere di importo superiore a quelli indicati. Nel 2014 dovrebbero ammontare almeno a € 929.748,35, nel 2015 a € 773.617,54, nel 2016 a € 492.354,60 e nel 2017 a € 533.855,66. Pertanto, è necessario che l'Ente proceda ad una più attenta verifica e ricostituzione di tutti i fondi vincolati a partire dall'annualità 2013, fornendo a questa Sezione apposite tabelle analitiche;
- anche riguardo all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria si evidenziano delle discrepanze tra quanto comunicato nella sopra riportata tabella, e i dati rilevati da Finanza Locale e dai report Siope, come dalle tabelle che si riportano di seguito:

Utilizzo Anticipazioni di Tesoreria - Finanza Locale			
	Utilizzata	Restituita	Da restituire
2015	-	-	-
2016	1.219.737,92	1.219.737,92	-
2017	2.013.060,81	1.786.279,97	226.780,84

Utilizzo Anticipazioni di Tesoreria - Report SIOPE			
	Utilizzata	Restituita	Da restituire
2015	-	-	-
2016	1.219.737,92	1.219.737,92	-
2017	1.892.739,76	1.743.275,85	149.463,91



- riguardo alle anticipazioni di liquidità ricevute, e anche a quelle ricevute e poi restituite, l'Ente deve trasmettere i provvedimenti di erogazione, in maniera analitica i pagamenti effettuati, i piani di ammortamento delle stesse e i provvedimenti di rinuncia e quelli di restituzione, inoltre, indicare le modalità con le quali ha provveduto a sterilizzare nei bilanci le anticipazioni ricevute.

Infine, in merito al Titolo "Servizi Conto terzi e partite di giro" nel periodo dal 2015 al 2016, dai report SIOPE, viene rilevata una posta in entrata "Altre entrate per conto terzi" e una in uscita "Altre uscite per conto terzi", che presentano importi consistenti e disallineati, per come si può rilevare dalla tabella sotto riportata:

Servizio Conto Terzi - Report da SIOPE			
	2015	2016	2017
Altre Entrate per conto terzi	8.037.288,66	3.109.036,41	-
Altre Uscite per conto terzi	8.086.803,67	3.102.183,44	-

Ciò posto, è necessario che l'Ente fornisca chiarimenti di maggior dettaglio circa la natura, la provenienza e la destinazione di detti importi, nonché l'evidente disallineamento nelle scritture contabili.

II. ESIGUITÀ E LENTEZZA DEI FLUSSI DI RISCOSSIONE E CONSEGUENTE DIFFICOLTÀ NEL FAR FRONTE AI PAGAMENTI.

Guardando all'andamento delle riscossioni di parte corrente, in conto residui e in competenza, si rileva quanto riportato nella seguente tabella (punto 8 della nota istruttoria).

Riscossioni in c/residui e in C/competenza di parte corrente nel triennio 2015 - 2017 (Fonte: Portale "Finanza locale: certificati consuntivi")									
TITOLI	2015			2016			2017		
	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	2.363.212,21	658.806,68	27,88	2.772.274,09	596.333,66	21,51	3.333.937,24	627.720,50	18,83
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	127.613,15	45.504,67	35,66	144.579,47	27.995,23	19,36	158.750,74	28.483,23	17,94
Titolo 3 - Extratributarie	1.023.532,71	174.186,08	17,02	1.267.725,64	189.058,04	14,91	1.371.812,58	181.018,31	13,20
Totale parte Corrente	3.514.358,07	878.497,43	25,00	4.184.579,20	813.386,93	19,44	4.864.500,56	837.222,04	17,21
TITOLI	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	3.277.691,18	2.220.332,22	67,74	3.580.912,60	2.272.334,57	63,46	3.553.342,98	2.129.338,35	59,92
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	452.786,82	415.791,59	91,83	479.663,98	437.497,48	91,21	432.894,03	405.374,83	93,64
Titolo 3 - Extratributarie	1.692.738,26	1.229.962,01	72,66	1.419.480,30	1.101.383,38	77,59	1.524.949,84	1.160.895,62	76,13
Totale Corrente	5.423.216,26	3.866.085,82	71,29	5.480.056,88	3.811.215,43	69,55	5.511.186,85	3.695.608,80	67,06

Come si nota, l'Ente dimostra, in conto residui, una capacità di riscossione costantemente insufficiente e insoddisfacente, con percentuali basse per ogni Titolo in tutto il triennio.

In conto competenza, la riscossione del titolo I è insufficiente, inadeguata e in costante diminuzione: 67,74% (nel 2015), 63,46% (nel 2016) e 59,92% (nel 2017). Il

titolo III in tutto il triennio presenta percentuali di riscossione appena apprezzabili ma non soddisfacenti.

L'andamento delle riscossioni in conto competenza di alcune voci significative per la fiscalità e per l'autosufficienza finanziaria comunale (ICI, IMU, TARSU, TARES, TASI, TARI, Servizio Idrico Integrato) è mostrato nella tabella seguente, dalla quale si rilevano percentuali basse e insoddisfacenti di riscossione dell'IMU, dell'ICI, della TARSU/TARI. Le riscossioni del Servizio Idrico Integrato sono appena sufficienti.

Capacità di riscossione in c/comp. ICI, IMU, TARSU, TARI TARES, TASI e Serv. idrico nel triennio 2015 - 2017 (Fonte: Portale "Finanza locale: certificati consuntivi")									
TITOLI	2015			2016			2017		
	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione
Imposta Comunale Propria (IMU)	973.166,55	845.761,99	86,91	1.433.755,16	1.021.941,80	71,28	1.596.934,35	839.411,80	52,56
ICI	395.080,13	60.293,78	15,26	212.333,00	32.023,66	15,08	-	-	-
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani									
Tassa sui rifiuti TARI	1.053.060,28	627.834,53	59,62	1.155.180,73	593.966,94	51,42	1.134.668,88	743.357,45	65,51
Tributi comunale sui rifiuti e sui servizi TARES (Eserc.Prec.)									
Tassa sui servizi comunali (TASI)	533.871,89	492.233,27	92,20	502.992,45	491.577,87	97,73	563.690,03	416.062,23	73,81
Totale	2.955.178,85	2.026.123,57	68,56	3.304.261,34	2.139.510,27	64,75	3.295.293,26	1.998.831,48	60,66
Vendita di beni (Servizio idrico integrato)	1.353.779,10	1.058.689,60	78,20	1.167.508,48	876.688,64	75,09	1.221.205,94	941.796,04	77,12

Riguardo all'attività di recupero dell'evasione tributaria, (punto 10 della risposta istruttoria), l'Ente comunica quanto segue:

ANALISI RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA					
2015					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni (di comp.)	FCDE di competenza (al 36%)	FCDE al 31/12/2015
Recupero evasione ICI/IMU	324.000,00	395.080,13	60.293,78	18.055,87	132.035,78
Recupero evasione Tarsu/Tares/Tari	0,00	0,00	0,00		0,00
recupero evasione altri tributi	5.000,00	0,00	0,00	278,64	0,00
totale	329.000,00	395.080,13	60.293,78	18.334,51	132.035,78
2016					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni (di comp.)	FCDE di competenza (al 55%)	FCDE al 31/12/2016
Recupero evasione ICI/IMU	608.200,00	593.410,00	65.772,45	25.740,03	293.085,20
Recupero evasione Tarsu/Tares/Tari	15.000,00	159.567,63	1.915,23	2.798,40	108.665,56
recupero evasione altri tributi	0,00	0,00			
totale	391.206,25	752.977,63	67.687,68	28.538,43	401.750,76
2017					
Descrizione	previsione di competenza	accertamenti	riscossioni (di comp.)	FCDE di competenza (al 70%)	FCDE al 31/12/2017
Recupero evasione ICI/IMU	530.000,00	498.164,77	12.787,79	173.850,60	246.043,58
Recupero evasione Tarsu/Tares/Tari	50.000,00	58.431,74	17.191,34	16.401,00	39.792,01
recupero evasione altri tributi (Tasi)	70.000,00	60.311,00	-	22.961,40	29.787,60
totale	650.000,00	616.907,51	29.979,13	213.213,00	315.623,20



La Sezione, inoltre, ha posto a raffronto l'andamento delle riscossioni del triennio 2015-2017 con quello dei corrispondenti pagamenti, onde verificare in quale misura la lentezza nella realizzazione delle entrate abbia influito sull'andamento della spesa.

Come è noto, la tempestività dei pagamenti costituisce uno degli obiettivi degli enti locali: in particolare, il decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, afferma la priorità della regolarità delle gestioni, prevedendo responsabilità dirigenziali e disciplinari (art. 27, comma 8) e vincoli alle gestioni (art. 41, comma 2) nonché condizioni per la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno (art. 41, comma 3) a seconda del rispetto o meno dei tempi di pagamento.

Se si raffrontano le riscossioni e i pagamenti in conto residui, come fatto nella tabella che segue, si può notare che i pagamenti in conto residui sono, complessivamente, per la parte corrente superiori ai corrispettivi incassi nel 2017 e inferiori nel 2015 e 2016; per la parte capitale sono superiori nel 2016 e inferiori nel 2015 e 2017.

Raffronto tra le riscossioni e i pagamenti dei residui passivi nel triennio 2015 - 2017 (Fonte: Portale "Finanza locale: certificati consuntivi")									
TITOLI	2015			2016			2017		
	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione	Residui al 1/1	Riscossi nell'anno	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	2.363.212,21	658.806,68	27,88	2.772.274,09	596.333,66	21,51	3.333.937,24	627.720,50	18,83
di cui Imu	506.972,56	246.400,19	48,60	722.763,28	145.109,75	20,08	1.067.130,14	242.052,47	22,68
di cui Tari	1.715.839,70	261.496,94	15,24	1.879.568,51	305.742,57	16,27	2.126.679,89	240.652,50	11,32
di cui Tasi	14.800,45	16.514,75	111,58	41.638,54	15.549,52	37,34	15.153,82	20.042,14	132,26
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	127.613,15	45.504,67	35,66	144.579,47	27.995,23	19,36	158.750,74	28.483,23	17,94
Titolo 3 - Extratributarie	1.023.532,71	174.186,08	17,02	1.267.725,64	189.058,04	14,91	1.371.812,58	181.018,31	13,20
di cui Servizio Idrico	723.588,62	851.682,60	117,70	808.212,97	113.911,06	14,09	1.082.323,07	117.932,60	10,90
di cui Canone fognatura e deuprazione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
di cui fitti attivi	37.500,00	98.717,70	263,25	37.500,00	-	-	37.000,00	-	-
di cui proventi c.d.s.	189.476,01	10.003,69	-	234.359,28	27.543,60	11,75	206.815,68	23.164,16	11,20
Totale parte Corrente	3.514.358,07	878.497,43	25,00	4.184.579,20	813.386,93	19,44	4.864.500,56	837.222,04	17,21
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	4.131.710,10	778.287,58	18,84	2.782.965,75	214.485,77	7,71	3.792.699,79	835.632,77	22,03
Titolo 5 - Entrate da rid. di att. Finanz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione prestiti	784.516,94	162.628,69	20,73	643.404,15	176.572,02	27,44	506.832,13	68.012,67	13,42
Totale parte capitale	4.916.227,04	940.916,27	19,14	3.426.369,90	391.057,79	11,41	4.299.531,92	903.645,44	21,02
TITOLI	2015			2016			2017		
	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento	Residui al 1/1	Pagamento nell'anno	% di pagamento
Titolo 1 - Spese correnti	1.917.053,90	625.186,27	32,61	483.500,81	420.420,55	86,95	1.191.008,92	988.123,50	82,97
di cui Servizio RSU	351.792,26	230.959,74	65,65	213.047,45	213.047,45	100,00	507.875,71	484.167,10	95,33
di cui Servizio Idrico	852.335,07	64.393,31	7,55	72.058,95	72.058,95	100,00	238.229,50	221.370,05	92,92
Titolo 2 - Spese in conto capitale	5.235.758,67	373.831,69	7,14	448.039,63	447.933,07	99,98	229.516,34	227.235,63	99,01
Titolo 4 - Rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale parte capitale	5.235.758,67	373.831,69	7,14	448.039,63	447.933,07	99,98	229.516,34	227.235,63	99,01

Nella tabella che segue, si è, invece, messo a raffronto l'andamento delle riscossioni e dei pagamenti in conto competenza per il triennio 2015-2017. Dalla stessa si evince che le riscossioni, sia per la parte corrente, che per quella in parte capitale sono inferiori ai pagamenti nell'intero triennio.

Raffronto tra le riscossioni e i pagamenti in C/competenza nel triennio 2015 - 2017 (Fonte: Portale "Finanza locale: certificati consuntivi")									
TITOLI	2015			2016			2017		
	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione	Accertamenti	Risc. c/comp.	% di riscossione
Titolo 1 - Tributarie	3.277.691,18	2.220.332,22	67,74	3.580.912,60	2.272.334,57	63,46	3.553.342,98	2.129.338,35	59,92
Titolo 2 - Contributi e trasferimenti	452.786,82	415.791,59	91,83	479.663,98	437.497,48	91,21	432.894,03	405.374,83	93,64
Titolo 3 - Extratributarie	1.692.738,26	1.229.962,01	72,66	1.419.480,30	1.101.383,38	77,59	1.524.949,84	1.160.895,62	76,13
Totale Corrente	5.423.216,26	3.866.085,82	71,29	5.480.056,88	3.811.215,43	69,55	5.511.186,85	3.695.608,80	67,06
Titolo 4 - Entrate in c/capitale	474.324,35	308.184,72	64,97	2.236.851,28	81.709,82	3,65	140.413,78	113.118,27	80,56
Titolo 5 - Entrate da rid. di att. Finanz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo 6 Accensione prestiti	48.489,85	48.489,85	100,00	40.000,00	-	-	-	-	-
Totale parte capitale	522.814,20	356.674,57	64,97	2.276.851,28	81.709,82	3,59	140.413,78	113.118,27	-
TITOLI	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento	Impegni	Pag. c/comp.	% di pagamento
Titolo 1 - Spese correnti	5.077.690,54	4.628.383,41	91,15	5.058.567,18	3.928.928,63	77,67	4.690.191,74	3.743.548,75	79,82
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.527.929,59	1.079.889,96	70,68	534.613,82	305.097,48	57,07	942.441,90	748.027,02	79,37
Titolo 4 - Rimborso prestiti	171.412,06	171.412,06	100,00	442.052,21	442.052,21	100,00	241.776,34	241.776,34	100,00

Complessivamente, nel triennio l'Ente fa registrare una insufficiente e inadeguata capacità di riscossione dei crediti, e una insoddisfacente e inadeguata percentuale di smaltimento dei debiti soprattutto in conto residui. I pagamenti in conto competenza sono appena sufficienti.

Osservazioni conclusive. Alla luce di tutto quanto sopra, la Sezione segnala la necessità di rendere più efficiente l'attività di riscossione e pagamento, sia in c/residui, sia in conto competenza. In merito al recupero evasione tributaria, si rileva scarsa capacità di riscossioni nell'intero triennio. E' necessario che l'Ente comunichi l'ammontare delle riscossioni per evasione tributaria aggiornate a tutt'oggi.

III. ANALISI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA SUA COMPOSIZIONE.

La magistratura contabile, nell'ambito delle verifiche condotte sui rendiconti degli enti locali, annette molta importanza alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione, che è indice in grado di esprimere la misura della salute finanziaria dell'Ente: se il bilancio consuntivo chiude con un risultato di amministrazione negativo, tale disavanzo, accertato ai sensi dell'articolo 186 T.U.E.L., è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto e deve essere ripianato secondo le previsioni dell'art. 188 T.U.E.L..

Di seguito si riporta la tabella, trasmessa dall'Ente in sede di istruttoria (punti 5 e 6 della nota istruttoria), concernente la determinazione e l'evoluzione del risultato di amministrazione negli esercizi 2015, 2016 e 2017.



ANALISI RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE									
Risultato di amministrazione	Gestione 2015			Gestione 2016			Gestione 2017		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa al 1/1			1.002.925,55			623.824,52			267.720,55
Riscossioni	1.834.425,20	13.453.721,75	15.288.146,95	1.227.280,04	8.803.827,89	10.031.107,93	1.751.021,73	11.557.413,07	13.308.434,80
Pagamenti	1.101.281,04	14.565.966,94	15.667.247,98	877.520,99	9.509.690,91	10.387.211,90	1.422.723,68	12.153.431,67	13.576.155,35
saldo di cassa al 31/12			623.824,52			267.720,55			0,00
Pagamenti x azioni esecutive non regolarizzate			-						
Fondo cassa al 31/12			623.824,52			267.720,55			0,00
Residui attivi	6.260.868,66	1.774.660,73	8.035.529,39	5.701.794,54	4.319.994,26	10.021.788,80	7.758.742,64	2.195.016,74	9.953.759,38
Residui passivi	743.371,15	940.092,10	1.683.463,25	804.125,81	1.892.456,29	2.696.582,10	752.741,73	1.821.807,49	2.574.549,22
FPV spesa corrente			323.815,38			198.720,86			171.903,33
FPV spesa conto capitale			2.916.674,76			3.064.742,70			1.347.440,38
Risultato amministrazione 31/12			3.735.400,52			4.329.463,69			5.859.866,45

Il risultato di amministrazione, nel triennio in esame, presenta costantemente valori positivi, con un importo di € 3.735.400,52 nel 2015, € 4.329.463,69 nel 2016 e € 5.859.866,45 nel 2017. Tali risultanze, per come comunicate dall'Ente, sono influenzate dalla presenza di FPV.

Il Comune ha inoltre trasmesso i dati concernenti la composizione del risultato di amministrazione, di seguito esposti:

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			
	Gestione 2015	Gestione 2016	Gestione 2017
Parte accantonata			
x FCDE	1.981.831,47	2.641.092,26	3.334.284,37
x FAL	738.895,95	504.622,50	481.424,01
x contenzioso		50.000,00	80.000,00
x indennità fine mandato	1.697,38	3.411,38	6.407,04
x perdite società partecipate			
x altri fondi spesa e rischi futuri			
x altri fondi		4.490,39	12.341,05
Totale Parte accantonata	2.722.424,80	3.203.616,53	3.914.456,47
Parte vincolata			
x leggi e principi contabili			
x trasferimenti	625.971,35	685.861,35	1.486.511,99
x contrazione mutui	359.008,68	434.482,80	396.385,21
x vincoli attribuiti dall'Ente	-		
x altro	19.277,28		
Totale Parte vincolata	1.004.257,31	1.120.344,15	1.882.897,20
Parte destinata ad investimenti	-		
Totale parte disponibile	8.718,41	5.503,01	62.512,78

Come si può osservare, tenuto conto delle quote accantonate e vincolate, il risultato di amministrazione sostanziale ("totale parte disponibile") conseguito dal Comune di TORTORA (CS) è uguale a € 8.718,41 nel 2015, a € 5.503,01 nel 2016 e a € 62.512,78 nel 2017.

Si evidenzia che nel triennio non risulta specificamente applicata ai bilanci, quale prima posta di uscita, le quota annuale relativa al ripiano del suddetto disavanzo pari a € 19.277,28.

Inoltre, si rileva che l'Ente negli esercizi dal 2014 al 2017 applica al bilancio quote di avanzo di amministrazione, precisamente nel 2014 € 113.199,62, nel 2015 € 1.854.613,75, 2016 € 238.257,09 e nel 2017 € 705.854,69. E' necessario che vengano forniti chiarimenti di maggior dettaglio circa la provenienza di detto avanzo, la sua composizione analitica, la sua destinazione, se a parte corrente o a parte capitale, nonché i pagamenti effettuati.

Venendo all'esame dei principali vincoli e accantonamenti che gravano *ex lege* sul risultato di amministrazione, un peso rilevante assume il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), che costituisce uno dei pilastri della contabilità armonizzata (cfr. SS.RR., n. 26/2016/EL) ed è finalizzato a mitigare il rischio di mancata escussione dei residui attivi dell'Ente attraverso un accumulo prudenziale di risorse.

In merito si evidenzia che l'Ente nel triennio ha accantonato a FCDE consistenti importi (2015: € 1.981.831,47; 2016:€ 2.641.092,26; 2017:€ 3.334.284,37), i quali, in costante e notevole aumento ogni anno, percentualmente non superano il 60% della notevole mole di residui attivi conservati e considerati per la sua determinazione i quali, peraltro sono in costante crescita e con percentuali di riscossioni insufficienti e insoddisfacenti. Pertanto, atteso che la corretta, esatta e congrua determinazione del FCDE è condizione necessaria per l'attendibilità del risultato di amministrazione e per i futuri equilibri finanziari, è necessario che l'Ente fornisca chiarimenti in merito.

Altro obbligo di accantonamento introdotto dal d.lgs. 118 del 2011 è rappresentato dal fondo rischi; il principio contabile 5.2 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 stabilisce che *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato delle eventuali spese derivanti dalla sentenza"*



definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali (...) sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio".

Nella nota in risposta alla richiesta istruttoria, il Comune di TORTORA ha trasmesso la relazione del Settore contenzioso del 29/10/2019 in merito allo stato del contenzioso al 2018 dalla quale si evincono n. 57 cause in corso delle quali 30 stimante per un totale di € 618.109,00 e n. 27 non stimante.

Dai dati comunicati dall'Ente ed esposti nella tabella sopra riportata, relativa alla composizione del risultato di amministrazione, risultano espliciti accantonamenti a "Fondo contenzioso" negli esercizi 2016 e 2017 per € 50.000,00 e 80.000,00. Nell'esercizio 2015 non risultano accantonamenti per Fondo contenzioso. Tale omissione, viola il relativo principio contabile, punto 5.2, lett. h) e g) dell'allegato 4/2, ed è alquanto contraddittoria rispetto all'operato dell'Ente in sede di riaccertamento straordinario all'1/1/2015, in occasione del quale ha previsto e costituito un Fondo contenzioso pari a € 472.619,98 che, poi, a fine esercizio viene eliminato.

Ciò posto, è necessario che l'Ente fornisca spiegazioni in merito alla mancata costituzione del Fondo contenzioso nel 2015 e, inoltre, adegui gli accantonamenti a "Fondo contenzioso" alle stime e al grado di soccombenza dei vari contenziosi in essere. E' necessario, pure, che l'Ente proceda ad una analitica suddivisione dei singoli contenziosi indicando per ciascuno le risorse finanziarie con le quali farvi fronte fornendo a questa Sezione apposita tabella.

VI. EVOLUZIONE DEL FPV

L'efficace avvio della c.d. contabilità armonizzata, introdotta dal D.Lgs. 118/2011, presuppone, oltre che una corretta rappresentazione dei residui attivi e passivi secondo le regole della "competenza finanziaria potenziata", la puntuale e veritiera stima di nuove grandezze - quali il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) e il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) - che, come visto, incidono sulla quantificazione e sulla rappresentazione del risultato di amministrazione.

In particolare, in presenza di una differenza temporale tra l'accertamento dell'entrata e l'imputazione della spesa, che risulta esigibile dall'esercizio successivo a quello in cui è stata accertata l'entrata in parola, è possibile garantire la copertura finanziaria delle spese future attraverso l'istituto contabile del fondo pluriennale vincolato (FPV). Il fondo è alimentato dall'accertamento di entrate di competenza finanziaria di un esercizio, destinate a dare la copertura a spese impegnate nel medesimo esercizio in cui è stato effettuato l'accertamento, ma imputate negli esercizi successivi: per verificare la corretta determinazione del fondo, dunque, risulta di evidente importanza disporre dei "cronoprogrammi" che regoleranno le spese di investimento.

Inoltre, l'articolo 183, comma 3, T.U.E.L. stabilisce che si possono finanziare con il FPV tutte le spese degli esercizi successivi relative ad investimenti per lavori pubblici solo a seguito di gara formalmente indetta, con aggiudicazione definitiva entro l'esercizio successivo. In difetto – fatte salve alcune eccezioni di legge (cfr., in particolare, allegato 4/1, punto 5.4. del d.lgs. 118/2011) - l'entrata accertata va a costituire il risultato di amministrazione, sottraendola così al finanziamento del quadro economico di spesa programmato. Come precisato dalla Sezione delle Autonomie, escludendo quelle di progettazione, l'ente locale dovrà impegnare quelle spese con le quali possa *"(..) dimostrare di avere effettivamente e concretamente avviato il procedimento di impiego delle risorse per la realizzazione del lavoro pubblico"* (cfr. deliberazioni n. 23/SEZAUT/2015 e n. 32/SEZAUT/2015).

La Sezione delle Autonomie ha pure più volte evidenziato (cfr. in particolare deliberazioni n. 4/SEZAUT/2015 e n. 9/SEZAUT/2016) che il FPV è uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria e ciò rende necessario che lo stesso sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata.

In armonia con tale assunto, la Corte costituzionale ha recentemente sottolineato che i cespiti inerenti al FPV, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate: per tale motivo, i risparmi che sono confluiti nel fondo sono pienamente utilizzabili dagli enti locali, ferma restando la vigilanza sulla corretta destinazione del FPV medesimo (cfr. sentenza n. 101/2018).



Ciò posto, la Sezione ha chiesto al Comune di TORTORA (CS) di rappresentare l'andamento del proprio FPV nel triennio 2015-2017.

L'Ente ha indicato l'evoluzione del FPV come da tabella sotto riportata.

EVOLUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO						
	01/01/2015	31/12/2015	01/01/2016	31/12/2016	01/01/2017	31/12/2017
Fpv di parte corrente	758.150,78	323.815,38	323.815,38	198.720,86	198.720,86	171.903,33
Fpv di parte capitale	2.819.109,98	2.916.674,76	2.916.674,76	3.064.742,70	3.064.742,70	1.347.440,38

Quindi, l'Ente dichiara che: "il FPV di parte capitale è stato determinato tenendo conto dell'andamento dei previsti SAL". Non comunica nessun cronoprogramma.

Osservazioni conclusive: in tutte le annualità considerate si è formato un consistente FPV di parte corrente; tale fenomeno necessita di spiegazioni di maggior dettaglio circa le poste che ne hanno determinato la formazione, dal momento che per sua natura il fondo in esame è destinato a dare copertura *in primis* alle spese in conto capitale.

VII. GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI DELLE ENTRATE FINALI.

Al fine di verificare il grado di attendibilità delle previsioni di entrata, è stato chiesto all'Ente di trasmettere i dati concernenti le previsioni di competenza del triennio 2015-2017 (punto n. 11 della nota istruttoria).

Com'è noto, infatti, significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti, ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l'attendibilità del bilancio.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento. A tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL)¹, nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

¹ Art. 162, comma 5 TUEL: "Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento".

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l'Ente può andare incontro.

Di seguito, si riporta una tabella contenente le previsioni delle entrate di competenza rapportate agli accertamenti e alle conseguenti riscossioni, rielaborata dalla Sezione su dati forniti dall'Ente. Si precisa che, con riferimento all'esercizio 2015, la classificazione dei titoli è quella prevista dal D.P.R. 194/1996.

Entrate 2015	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	3.424.562,36	3.277.691,18	95,71%	2.220.332,22	67,74%	658.806,68
titolo II	474.303,53	452.786,82	95,46%	415.791,59	91,83%	45.504,67
titolo III	1.986.720,13	1.692.738,26	85,20%	1.229.962,01	72,66%	174.186,08
titolo IV	574.387,50	474.324,35	82,58%	308.184,72	64,97%	778.287,58
titolo V	1.470.000,00	601.815,02	40,94%	580.299,12	96,42%	162.628,69
titolo VI	11.372.250,00	8.729.026,85	76,76%	8.699.152,09	99,66%	15.011,50
Entrate 2016	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	3.826.651,12	3.580.912,60	93,58%	2.272.334,57	63,46%	596.333,66
titolo II	549.695,37	479.663,98	87,26%	437.497,48	91,21%	27.995,23
titolo III	1.836.154,09	1.419.480,30	77,31%	1.101.383,38	77,59%	189.058,04
titolo IV	2.810.355,66	2.236.851,28	79,59%	81.709,82	3,65%	214.485,77
titolo V	-	-		0,00		
titolo VI	40.000,00	40.000,00	100,00%	0,00	0,00%	176.572,02
titolo VII	1.400.000,00	1.219.737,92	87,12%	1.219.737,92	100,00%	0
titolo IX	11.383.957,69	4.147.176,07	36,43%	3.691.164,72	89,00%	22.835,32
Entrate 2017	previsione definitiva competenza (a)	accertamenti c/comp (b)	% attendibilità delle previsioni (b/a)	incassi c/comp (c)	% riscossione (c/b)	incassi c/residui
titolo I	3.755.106,83	3.553.342,98	94,63%	2.129.338,35	59,92%	627.720,50
titolo II	518.297,88	432.894,03	83,52%	405.374,83	93,64%	28.483,23
titolo III	1.974.017,82	1.524.949,84	77,25%	1.160.895,62	76,13%	181.018,31
titolo IV	1.274.010,64	140.413,78	11,02%	113.118,27	80,56%	835.632,77
titolo V	-	-		-		
titolo VI						68.012,67
titolo VII	2.013.060,81	2.013.060,81	100,00%	2.013.060,81	100,00%	
titolo IX	11.613.000,00	6.087.768,37	52,42%	5.735.625,19	94,22%	10.154,25

Dall'esame del prospetto che precede, emergono alcune criticità con riferimento alla gestione delle entrate dei Titoli III e IV nell'esercizio 2017, atteso che:

- nell'esercizio 2017, per il titolo III le previsioni di competenza ammontano a € 1.974.017,82, e sono state accertate nel minore importo di € 1.574.949,84 (77,25%) con un grado di realizzazione pari a 76,13% dell'accertato; per il



titolo IV le previsioni di competenza ammontano a € 1.274.010,64, e sono state accertate nel minore importo di € 140.413,78 (11,02%) con un grado di realizzazione pari al 80,56% dell'accertato;

Osservazioni conclusive: nel rilevare la scarsa attendibilità delle previsioni di parte corrente relativamente ai titoli III e IV nell'esercizio 2017, si chiede di comunicare il titolo legittimante le iscrizioni in bilancio di somme così consistenti, che puntualmente l'Ente iscrive nelle previsioni di inizio esercizio per poi non accertarle nella gestione.

VIII. SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE

Nella nota di riscontro in merito ai punti 9), 13) e 14) dell'istruttoria più volte richiamata, l'Ente ha specificato che:

- *"Situazione debitoria verso Regione Calabria alla data attuale è la seguente:*
 - *per quanto riguarda la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani, non vi è alcuna situazione debitoria pregressa, fatta eccezione per il pagamento della Tariffa di smaltimento relativa al quarto, quinto e sesto bimestre 2018, la cui scadenza prevista è il 01/03/2019; al riguardo: è stata già disposta la liquidazione di complessivi € 107.033,12; sono stati pagati € 10.628,20; si provvederà al pagamento nei prossimi giorni della residua somma. Per il resto non esistono altri debiti, in quanto le somme dovute per il primo e secondo bimestre del corrente anno devono essere pagate (relativamente all'intero primo semestre) entro il 31/08/2019.*
 - *relativamente al Servizio Idrico c'è da pagare soltanto la fattura relativa al primo trimestre 2019 di € 34.097,01, con scadenza 05/05/2019; al di fuori di questa fattura, e di quanto riportato al successivo punto, non esistono altri debiti a tale titolo. Sussiste una richiesta della Regione, contestata dall'Ente, relativamente ad annualità molto pregresse (anni 1981-2004) per il pagamento di € 336.369,04."*
- *"al 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017 non vi sono stati Debiti fuori bilancio da riconoscere. I Responsabili di Area hanno attestato l'inesistenza di Debiti Fuori Bilancio da riconoscere in occasione della redazione dei Rendiconti 2015, 2016 e 2017".*

- *“nel triennio 2015/2017 non sono state stipulate transazioni a fronte di sentenze esecutive sfavorevoli;*
- *“non esistono debiti di funzionamento di importi rilevanti accumulati nel periodo 2015-2017 e non ancora pagati, fatta eccezione per alcuni piccoli importi” “*
- *“l’indicatore della tempestività dei pagamenti è 52,50 gg nel 2015, 59,77 gg nel 2016 e gg 73,85 nel 2017”;*
- *“si trasmettono, in allegato, i PEG degli esercizi 2015, 2016 e 2017.”*

Osservazioni conclusive: in merito ai debiti verso la Regione Calabria relativi al conferimento RSU e al Servizio idrico l’Ente deve comunicare i pagamenti effettuati, la documentazione giustificativa, i mezzi finanziari utilizzati e gli eventuali ulteriori debiti formati a tutt’oggi; riguardo alla richiesta di pagamento della Regione relativa a fornitura acqua per annualità pregresse, l’Ente deve fornire chiarimenti di maggior dettaglio e tutti i provvedimenti messi in atto.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Calabria

ACCERTA

le seguenti criticità:

- 1) riguardo il riaccertamento straordinario dei residui, ex D. Lgs. 118/2011, violazione del punto 9.3 del principio contabile All. 4/2 applicato alla contabilità finanziaria; sottostima del FCDE; utilizzo del FAL per finanziare il FCDE avvalendosi della facoltà prevista dell’art. 2, comma 6, del D.L. 78/2015;
- 2) riguardo i fondi vincolati, violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativamente agli esercizi 2016 e 2017 ; inattendibilità degli importi dei fondi vincolati indicati nelle tabelle relative all’evoluzione della composizione del fondo cassa e all’utilizzo dei fondi vincolati; discrepanze nelle scritture contabili relative all’anticipazione di tesoreria;
- 3) inadeguatezza dei flussi delle riscossioni, sia in c/residui, sia in conto competenza, soprattutto con riferimento ai titoli I e III delle entrate;
- 4) riguardo ai risultati di amministrazione del triennio 2015-2017, mancata specifica applicazione ai bilanci, quale prima posta di uscita, della quota



annuale relativa al ripiano del disavanzo straordinario; sottostima del FCDE nell'intero triennio; mancata costituzione del fondo contenzioso nell'esercizio 2015 e sottostima di quelli costituiti nel 2016 e 2017;

- 5) mancata comunicazione del cronoprogramma;
- 6) scarsa attendibilità delle previsioni di parte corrente relativamente ai titoli II, III e IV per l'esercizio 2017;

INVITA, pertanto

il Comune di TORTORA (CS) a adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive di seguito indicate, provvedendo, in particolare, a:

1. riguardo il riaccertamento straordinario dei residui di, cui al D. Lgs 118/2011, fornire chiarimenti in merito:
 - alla violazione del punto 9.3 del principio contabile All. 4/2 applicato alla contabilità finanziaria;
 - alla sottostima del FCDE, attesa la consistente mole di residui attivi conservati.Inoltre:
 - riquantificare il risultato di amministrazione, dando separata evidenza al FAL e al FCDE; rideterminare la quota di extradeficit all'1/1/2015 e provvedere al ripiano dello stesso, alla luce di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 28 gennaio 2020 n. 4);
 - trasmettere gli elenchi analitici dei residui cancellati, re-imputati e mantenuti in sede di riaccertamento straordinario e, comunicare, per quelli mantenuti e quelli re-imputati, analiticamente, gli incassi e i pagamenti rispettivamente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 e le successive re-imputazioni;
2. in merito ai fondi vincolati giacenti in cassa:
 - chiarire la mancata quantificazione degli stessi all'1/1 degli esercizi 2016 e 2017, in violazione del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
 - chiarire l'inattendibilità degli importi dei fondi vincolati comunicati;

- procedere a una più attenta verifica e ricostituzione degli stessi, a partire dall'annualità 2013, fornendo a questa Sezione apposite tabelle analitiche;
 - riguardo alle anticipazione di tesoreria, chiarire le discrepanze rilevate nelle scritture contabili;
 - in merito alle anticipazioni di liquidità ricevute ai sensi del d. l. n. 35/2013 e s.m.i., nonché a quelle ricevute e poi restituite, trasmettere i provvedimenti di erogazione, in maniera analitica, i pagamenti effettuati, i piani di ammortamento, i provvedimenti di rinuncia e quelli di restituzione, e indicare le modalità con le quali ha provveduto a sterilizzare dette anticipazioni nei bilanci;
 - in merito alla posta di entrata per "Altre entrate conto terzi" e quella di uscita "Altre spese per conto terzi", rilevate nel periodo 2015/2016, fornire chiarimenti di maggior dettaglio circa la natura, la provenienza e la destinazione degli importi indicati, nonché chiarire il loro disallineamento;
3. in merito alle criticità del sistema delle riscossioni, individuare le principali cause delle inefficienze in essere, curando di attivare tutte le possibili iniziative per assicurare il recupero dei crediti vantati dal Comune, soprattutto relativamente ai titoli I e III delle entrate; circa gli accertamenti per recupero evasione tributaria, comunicare lo stato delle riscossioni a tutt'oggi;
4. in merito all'analisi del risultato di amministrazione e della sua composizione:
- chiarire la mancata specifica applicazione ai bilanci, quale prima posta di uscita, della quota annuale relativa al ripiano del disavanzo straordinario;
 - circa le quote di avanzo di amministrazione applicate ai bilanci 2015, 2016 e 2017, fornire chiarimenti di maggior dettaglio in merito alla provenienza dell'avanzo, la sua composizione analitica, la sua destinazione, se a parte corrente o a parte capitale, i pagamenti effettuati;



- chiarire la sottostima degli accantonamenti a FCDE nell'intero triennio i quali, percentualmente aumentano meno rispetto alla notevole e sempre crescente mole di residui attivi conservati e considerati;
 - in merito al contenzioso in essere, chiarire la mancata costituzione del relativo "Fondo" nell'esercizio 2015, in violazione del principio contabile punto 5.2, lett. h) e g) dell'allegato 4/2, e la sottostima di quelli costituiti negli esercizi 2016 e 2017; adeguare gli accantonamenti a "Fondo contenzioso" in base alle stime e al grado di soccombenza; procedere ad una analitica suddivisione dei singoli contenziosi, indicando per ciascuno le risorse finanziarie con le quali farvi fronte fornendo a questa Sezione apposita tabella;
5. in merito all'evoluzione del FPV, chiarire la mancata comunicazione del crono-programma; fornire chiarimenti di maggior dettaglio circa le poste che hanno determinato la formazione costante di un FPV di parte corrente, posto che per sua natura il fondo in esame è destinato a dare copertura *in primis* alle spese in conto capitale;
6. in merito alle stime previsionali, motivare la previsione annuale di consistenti entrate dei titoli III e IV non accertate nella relativa gestione di competenza per nell'esercizio 2017;
7. in merito ai debiti verso la Regione Calabria comunicare:
- per conferimento RSU, i pagamenti effettuati, la documentazione giustificativa, i mezzi finanziari utilizzati e gli eventuali ulteriori debiti formati a tutt'oggi;
 - per Servizio idrico, riguardo alla richiesta di pagamento relativa ad annualità pregresse, fornire chiarimenti di maggior dettaglio e trasmettere tutti i provvedimenti messi in atto;
8. qualora sia necessario apportare correttivi ai documenti contabili a causa di erronee valutazioni pregresse, provveda intervenendo sull'ultimo rendiconto approvato.

ORDINA

che la presente deliberazione sia:

trasmessa via PEC a cura della Segreteria:


- al Presidente del Consiglio comunale di TORTORA (CS) per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile;
- al Sindaco e all'Organo di Revisione del Comune di TORTORA (CS).

pubblicata, dall'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs. n. 33/2013, comunicando, a questa Sezione, tale adempimento nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020.

Il Relatore

Francesco Antonio Musolino



Il Presidente

Vincenzo Lo Presti

VINCENZO LO PRESTI
CORTE DEI
CONTI/00218670588
09.06.2020 10:16:20
UTC

Depositata in segreteria il
Il Direttore della segreteria

Elena Russo



09 GIU 2020



**CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA CALABRIA**

PER COPIA CONFORME

Si attesta che la presente copia composta
di n. 52 fogli è conforme all'originale
depositato in segreteria

Il Direttore di Segreteria

Catanzaro, ~~09 GIU 2020~~

**Il Direttore della Segreteria
Dr. Elena Russo**

